



Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento
3° SETTORE
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 49 DEL 07/02/2022

Oggetto: ART. 67 CCNL 21 MAGGIO 2018. COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti,
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Ritenuto, a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL del 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali per il periodo 2016-2018, di dovere provvedere a una nuova costituzione del fondo parte stabile anno 2022, con le modalità di determinazione delle suddette risorse ai sensi dell'art. 67 dello stesso CCNL;

Richiamate le seguenti disposizioni contrattuali:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018, che disciplina, a decorrere dall'anno 2018, le modalità di costituzione del "Fondo delle risorse decentrate stabili" in un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- l'art. 67 commi 3, 4, 5, 6 del CCNL 21.05.2018, , che disciplina gli incrementi variabili che, quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono messe a disposizione del Fondo;

Richiamate le seguenti disposizioni del CCNL 21.05.2018 che disciplinano gli ulteriori incrementi del fondo decentrate parte stabile:

- Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21.05.2018 pari a 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, quantificato in € 17.222,40;
- Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.05.2018 di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; quantificato per l'anno 2020 in € 5.284,50;
- Incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/05/2018 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; quantificato per l'anno 2020 in € 735,48;

Preso atto, altresì, che l'art. 67 comma 7 lett. c) CCNL 21-05-2018 dispone che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, secondo cui a decorrere dal 01/01/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 comma 3- quinquies del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. , in virtù del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa del personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni a agli Enti Locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del Decreto Legislativo in attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”.

Tenuto conto che il fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i cogenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della L. 196/2006;

Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il prospetto riferito alle quote per le diverse voci delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità, continuità (parte fissa) le quali vanno a costituire il fondo complessivo per l’anno 2022 come riportato nell’allegato “A” alla presente determinazione;

Atteso che sulla costituzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di Bilancio sarà acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Considerato che l’importo del Fondo delle risorse variabili per l’anno 2022 sarà determinato a seguito dell’indirizzo della Giunta Municipale;

Visto l’allegato schema di costituzione Fondo risorse decentrate, parte stabile, destinate agli utilizzi di cui all’art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l’anno 2022, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, comma 3-quinquies, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 22 dicembre 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato disposto – ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00 (TUEL) il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2022/2024 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, gli enti, essendo autorizzato l’esercizio provvisorio, gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione (2021/2023), definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio (2022) nel limite dei dodicesimi le spese degli stanziamenti di competenza al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio provvisorio e dell’importo del fondo pluriennale vincolato e al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 13/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2021/2023;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2001;

Visto il vigente statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di procedere alla costituzione della parte stabile, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono riportate, del Fondo per le risorse decentrate anno 2022, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, come risulta dall'allegato "A" alla presente determinazione, dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Di dare atto, altresì, che:

- l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il Fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti normativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito;
- l'importo risultante dalla costituzione della parte fissa del Fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2022;
- con successivo provvedimento, in applicazione della disciplina normativa di cui all'art. 9, comma 2-bis della L. 122/2010, si procederà alla costituzione definitiva dello stesso in relazione alle determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale relativamente alla parte variabile;
- si rinvia alla contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente la definizione dei criteri di ripartizione e di utilizzo delle predette risorse come sopra costituite per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 68 del CCNL 21/05/2018;
- sarà acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento.

Che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario.

Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e dall'art. 183, comma 8, del TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica; Di dare atto infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è la responsabile del servizio Risorse Umane sig.ra Leonarda Scaturro;

La presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del Settore finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo Pretorio del sito internet del Comune.

La Responsabile del Servizio Risorse Umane
Leonarda Scaturro

Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Raffaele Gallo



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***Oggetto: ART. 67 CCNL 21 MAGGIO 2018. COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2022.***

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO .

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,

Ribera, _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Raffaele Gallo

Allegato "A" alla determinazione n. _____ del _____

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2022

RIFERIMENTO CONTRATTUALE	VOCI	IMPORTI
Art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018	Unico importo consolidato anno 2017	406.232,29
Art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21.05.2018	€ 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31.12.2015	17.222,40
Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21.05.2018	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (personale in essere al 01.04.2018)	5.284,50
Art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21.05.2018	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato (l'anno precedente)	735,48
Art. 67, comma 2, lett. d) CCNL 21.05.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001	=====
Art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 21.05.2018	Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni a fronte di riduzione stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza	=====
Art. 67, comma 2, lett. g) CCNL 21.05.2018	Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per lavoro straordinario	=====
Art. 67, comma 2, lett. h) CCNL 21.05.2018	Risorse stanziare dagli Enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	=====
	TOTALE	429.474,67
A DETRARRE RIDUZIONE FONDO CONSOLIDATO AL 31.12.2017		53.713,62
	TOTALE PARTE STABILE	375.761,05

VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, COMMA 2 D.LGS. 75/2017

FONDO RISORSE DECENTRATE 2022	375.761,05
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE:	
Art. 11 del D.L. 135/2018	
CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 2, lett. a): di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2020.	17.222,40
CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 2, lett. b): l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	5.284,50
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL RISPETTO DEL LIMITE 2016 (17.222,40+5.284,50)	22.506,90
IMPORTO FONDO ANNO 2021 RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE	350.254,15
LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016	356.481,68
DECURTAZIONE FONDO ANNO 2022 PER RISPETTO LIMITE 2016 (356.481,68-350.254,15)	=====
TOTALE PARTE STABILE ANNO 2022	375.761,05

UTILIZZO CONSOLIDATO PARTE STABILE ANNO 2022

RIFERIMENTO CONTRATTUALE	VOCI UTILIZZO	IMPORTI
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	PEO STORICHE	171.461,03
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	INDENNITA'COMPARTO	56.080,16
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	IND. ASILO NIDO ART. 6 CCNL 2001	681,72
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	PEO STORICHE (incrementi contrattuali)	5.284,50
Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	INDENNITA' ART. 45 COMMA 1 DPR 333/90	3.098,88
	TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	236.606,29
	TOTALE PARTE STABILE	375.761,05
	TOTALE DISPONIBILE PER UTILIZZO ANNO 2022	139.154,76